

USP
All' ~~ATP~~ di Verona presso l'U.S.R. di Verona
Settore Scuola Primaria

e p.c. Al MIUR – Ufficio del Ministro viale Trastevere
Direzione Informatizzazione

OGGETTO: Richiesta di conciliazione avverso mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di Ancona, - REGIONE Marche ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

- 1) L'istante, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015 e da ultimo ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo "Trecastelli di Trecastelli" prov Ancona
- 2) Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.
- 3) L'art. 3 della suddetta ordinanza ha previsto che: *" Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati"; comma 8" I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17".*
- 4) Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *" Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza"*
- 5) L'istante **Florinda Trotta** ha presentato domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Verona allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;
- 6) L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

- 1 MARCHE AMBITO 0001
- 2 MARCHE AMBITO 0002
- 3 MARCHE AMBITO 0009
- 4 MARCHE AMBITO 0010
- 5 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0021
- 6 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0022
- 7 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0007
- 8 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0008
- 9 MARCHE AMBITO 0007
- 10 MARCHE AMBITO 0008
- 11 MARCHE AMBITO 0003
- 12 MARCHE AMBITO 0004
- 13 MARCHE AMBITO 0005
- 14 MARCHE AMBITO 0006
- 15 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0016
- 16 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0017
- 17 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001
- 18 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0002
- 19 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0003
- 20 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0004

7) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Ancona dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:

- a) l'aspirante Chiara Capacci, nata il 29/11/1982, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (o successiva) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati

assegnati punti complessivi 42), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Marche 0002 con punti 15 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

7 b) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Pesaro dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante Valentino Giovagnoli, nato il 16/12/1974, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 42), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Marche 0009 con punti 21 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

7c) In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell'Ambito Territoriale Provinciale di Rimini dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna in data 29 luglio 2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante D'Achille Sarah, nata il 06/03/1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 43), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Emilia Romagna 0021 con punti 29 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante De Nucci Laura, nata il 21/04/1986, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 43), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Emilia Romagna 0021 con punti 33 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

c) l'aspirante Fiumana Alice, nata il 24/12/1987, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 43), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Emilia Romagna 0021 con punti 34 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

d) l'aspirante Altieri Stefania, nata il 23/03/1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 43), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Emilia Romagna 0021 con punti 32 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

- e) l'aspirante Semprini Stefania, nata il 03/11/1986, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 43), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Emilia Romagna 0021 con punti 31 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- f) l'aspirante Tirantola Rosaria, nata il 21/05/1980, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 43), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Emilia Romagna 0021 con punti 35 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;
- g) l'aspirante Basotti Simona nata il 30/09/1976, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta (cui sono stati assegnati punti complessivi 43), ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito Emilia Romagna 0021 con punti 35 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

8) Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del trasferimento nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai

sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

..ooOoo..

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territorialmente competente sulla base dei prospetti elaborati dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del MIUR in data 29/07/2016

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'Ambito Marche 01 o 02 della Regione Marche o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito.

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.


Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Ostra, 12/08/2016

Firma

Florinda Trotta



cell.

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).